N. 00553/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00371/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 371 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Bottero e Vittorio Biscaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Biscaglino a Genova, via B. Bosco n. 31/4;

contro

Questura di Savona, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria *ex lege* a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del verbale-OMISSIS-relativo all’ammonimento da parte

del Questore di Savona al ricorrente ai sensi dell'art. 8 del DL n. 11/2009, conv. In L. n. 38/2009 e s.m.i.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Savona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2025 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1) Con il ricorso è stato impugnato il verbale del Questore di Savona -OMISSIS- relativo all'ammonimento del ricorrente in data-OMISSIS- ai sensi dell'art. 8 del DL n. 11/2009, convertito in L. n. 38/2009 e s.m.i. in materia di atti persecutori (cd. *stalking*).
2) Il ricorrente risiede in un appartamento di un condominio a Savona situato al piano terra, con un cortile confinante con quello della vicina controinteressata -OMISSIS- e separato da una recinzione.
3) La vicenda trae origine nel 2013 allorché la controinteressata ha acquistato un cane di piccola taglia che, abbaiando, ha arrecato disturbo al sonno del ricorrente che, all'epoca, lavorava anche con turni di notte ma che, anziché rivolgersi alle competenti autorità, ha iniziato ad inveire ripetutamente contro il cane e la vicina.
Infine quest'ultima, in seguito agli insulti ricevuti in data

9.1.2020, il successivo 14.1.2020, ha domandato al Questore di ammonire il ricorrente ai sensi dell'art. 8 D.L. n. 11/2009 al fine di far cessare tali comportamenti.

4) La Questura, compatibilmente con la natura preventiva del provvedimento in questione e con il periodo più drammatico dell'emergenza pandemica da Covid 19, ha acquisito le informazioni dai seguenti soggetti informati sui fatti:

a) -OMISSIS- (marito della controinteressata) il quale, pur riferendo di non avere assistito a litigi tra il ricorrente e la controinteressata, ha affermato di avere avuto almeno una discussione con il -OMISSIS- in merito alla tendenza del cane ad abbaiare spesso, dichiarando inoltre che: "*I-OMISSIS*-"".

b) -OMISSIS- (addetta alla manutenzione dei giardini) la quale ha confermato l'episodio del 9.1.2020 riferendo che "*nei primi giorni del mese*" (del gennaio 2020, n.d.e.) ha "*assistito ad una aggressione verbale da parte del Sig. -OMISSIS- nei confronti della -OMISSIS-... ho sentito urlare ed ho visto la -OMISSIS- che si trovava con -OMISSIS- il quale stava inveendo in maniera molto aggressiva contro di lei con pesanti epiteti ...";*

c)-OMISSIS-, condomina e amica del -OMISSIS-, che ha riferito di non avere assistito ad episodi di molestie o minacce;

d) anche -OMISSIS-, condomino indicato dal ricorrente, non ha riferito di episodi minacciosi da parte del ricorrente, ma non ha neppure smentito i fatti addebitati al ricorrente.

5) Il -OMISSIS-, con memoria procedimentale, ha riconosciuto l'esistenza di una forte tensione nei rapporti con la controinteressata, pur negando di avere tenuto comportamenti minacciosi o persecutori e di avere usato quelle espressioni offensive addebitate dalla vicina, precisando di avere ricevuto a sua volta insulti personali, anche indipendentemente dalla vicenda del cane rumoroso.

Nella memoria in questione sono stati indicati molti condomini asseritamente informati sui fatti ma, in seguito alla richiesta della Questura di circoscrivere tale elenco ai soggetti in grado di dare un apporto specifico al procedimento, il ricorrente ha indicati i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, i quali in effetti sono stati effettivamente sentiti, come si è detto.

6) Il Questore, sulla base di tale istruttoria, ha ritenuto sussistenti gli atti persecutori in quanto:

- il ricorrente, disturbato dal rumore del cane della vicina, anziché rivolgersi "*presso le sedi opportune*", avrebbe iniziato ad inveire contro la controinteressata, maltrattando l'animale con lancio di pietre e provocandone l'ira nutrendo alcuni gatti della zona alla vista del cane;

- in particolare, data 9.1.2020, mentre il cane abbaiava, avrebbe urlato alla -OMISSIS- al di là della recinzione frasi pesantemente offensive;

- in seguito a tale episodio la controinteressata avrebbe mutato le proprie abitudini di vita al fine di evitare di incontrare il vicino, non sentendosi libera di stare nel

proprio giardino con le proprie figlie minori ed il cane;
- inoltre la controinteressata, con atto integrativo all'istanza di ammonimento suddetta del 23.4.2020, ha rappresentato che il ricorrente avrebbe continuato a tenere comportamenti provocatori tra cui: i) l'uso di un linguaggio volgare nei confronti del cane della vicina alta voce, così da risultare perfettamente udibile anche dai figli minori della controinteressata che stazionavano nel cortile e ii) l'avere ostacolato, in data 18.4.2020, l'accesso della ricorrente alla sua proprietà frapponendovi una bicicletta.

Il Questore, pertanto, valutate la richiesta di ammonimento della controinteressata, la memoria procedimentale del ricorrente e le informazioni rese dalle quattro persone informate sui fatti (di cui due indicate dal ricorrente), con atto del-OMISSIS- oggetto del verbale -OMISSIS- ha disposto l'ammonimento del ricorrente ritenendo che questo "*nell'ambito di dissidi condominiali, ha continuato nel tempo con i propri comportamenti ad arrecare molestia tanto da cagionare nella proponente uno stato di ansia e stress emotivo*".

7) Il -OMISSIS- ha impugnato il suddetto ammonimento con il ricorso di cui in epigrafe.

Si sono costituiti in giudizio la Questura di Savona e il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del gravame.

Nelle more della fissazione dell'udienza di discussione la Questura ha comunicato che la controinteressata, in data 25.12.2025, ha presentato querela contro il ricorrente lamentando ulteriori comportamenti persecutori i quali,

tuttavia, esulano dal presente giudizio.

All'udienza del 4.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione

8) Il ricorso è infondato.

9) Con il PRIMO MOTIVO è stata dedotta la violazione dell'art. 8 del D.L. n. 11/2009, il difetto dei presupposti e l'irrazionalità dell'atto gravato perché fondato su un solo episodio o, comunque, su più comportamenti di lieve entità e, quindi, inidonei a dimostrare il comportamento persecutorio o gravemente minaccioso previsto dalla norma.

Il motivo è infondato.

In primo luogo gli episodi contestati sono plurimi. Oltre a quello avvenuto il 9.1.2020 che ha indotto la controinteressata a chiedere l'ammonimento, rilevano anche quelli indicati dalla controinteressata con l'atto integrativo della richiesta di ammonimento del 23.4.2020 in cui è stato rappresentato che il ricorrente avrebbe continuato a tenere comportamenti molesti costituiti dalle imprecazioni ad alta voce contro il cane e la controinteressata stessa, udibili anche dai figli minori di quest'ultima e dall'episodio del 18.4.2020 quando ha impedito alla ricorrente di accedere alla sua proprietà frapponendovi una bicicletta, poi rimossa solo quando è sopraggiunto il marito della controinteressata.

In secondo luogo tali episodi sono connotati da una carica aggressiva evincibile dalla veemenza con cui sono pronunciati gli improperi e dal fatto che essi sono stati ripetutamente indirizzati alla controinteressata e al

marito, talché legittimamente la Questura, con valutazione non abnorme né illogica, li ha qualificati come persecutori ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 11/2009 ed ha rilevato che essi abbiano determinato uno stato di ansia e di turbamento nella controinteressata e nei suoi familiari, indicendo anche un mutamento delle abitudini di vita al fine di evitare di incontrare il vicino o di far fruire ai figli minori il cortile.

I fatti contestati non sono riducibili a mere diatribe condominiali, ma sono connotati da una particolare carica di aggressività correttamente assunta quale presupposto dell'atto di ammonimento impugnato.

Ad abundantiam di rileva che l'effetto turbativo di tali episodi è risultato amplificato dal fatto che quelli più gravi sono avvenuti durante la fase più acuta dell'emergenza pandemica da Covid 19, quando la permanenza forzata nelle abitazioni ha reso più pericolosi i conflitti di vicinato, con conseguente necessità di interventi preventivi tempestivi ed adeguati.

Ne consegue che il quadro istruttorio appare completo e congruo, specie in considerazione dell'attenuato regime probatorio previsto in materia di adozione dell'ammonimento in parola.

Dai citati elementi istruttori emergono, quantomeno sul piano indiziario, comportamenti reiterati aventi carattere molesto e minaccioso che appaiono idonei a determinare uno stato di ansia e di paura nella vittima e, quindi, legittimando l'emissione dell'ammonimento questorile ai sensi della normativa citata.

10) Con il SECONDO MOTIVO è stata dedotta l'illegittimità dell'ammonimento per difetto di istruttoria e conseguente travisamento perché il Questore, anche in violazione delle norme sul giusto procedimento, avrebbe acquisito solo le dichiarazioni dei soggetti informati sui fatti indicati dalla controinteressata.

Il motivo è infondato.

La Questura ha acquisito informazioni da quattro persone, di cui due sono state indicate dallo stesso ricorrente (-OMISSIS- e -OMISSIS-). È vero che l'Amministrazione non ha acquisito le dichiarazioni di tutti i molteplici soggetti che il ricorrente, nelle proprie memorie procedimentali, ha genericamente indicato come informate sui fatti, ma ciò è avvenuto perché tale lista era generica e sovrabbondante in relazione alla natura preventiva dell'atto emanando e della necessità di provvedere rapidamente in relazione alla natura primaria dei beni protetti dall'art. 8 del D.L. n. 11/2009 e dalla gravità dei comportamenti ascritti.

Pertanto la Questura ha correttamente chiesto al ricorrente di indicare solo i nominativi più significativi dei soggetti informati su fatti (cfr. le controdeduzioni della Questura) e, ottenuti i nominativi di-OMISSIS- e -OMISSIS-, ne ha acquisito le dichiarazioni che, tuttavia, come si evince dagli atti versati in giudizio, non hanno modificato il quadro indiziario a carico del ricorrente.

11) Con il TERZO MOTIVO è stato dedotto il vizio del difetto di motivazione in ordine alla qualificabilità come "persecutori" dei fatti addebitati e alla ritenuta

irrilevanza delle difese contenute nella memoria procedimentale.

Il motivo non merita accoglimento.

Gli episodi ritenuti rilevanti dalla Questura, come si è detto sopra ai punti 9 e 10, sono obiettivamente connotati da una carica di aggressività tale da determinare turbamento nella controinteressata, con conseguente legittimità della loro qualificazione come atti persecutori.

L'atto impugnato, del resto, ha correttamente rappresentato tale idoneità dando conto sia della vicinanza fisica delle due abitazioni che amplifica la portata degli atteggiamenti molesti del ricorrente, sia del fatto che il cortile della controinteressata era frequentato dai suoi figli minori che hanno sentito le imprecazioni del ricorrente rivolte al cane o alla madre, con evidente portata turbativa anche nei confronti di tali persone.

12) Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere respinto.

13) L'esito del giudizio ovviamente non esclude che, su istanza del ricorrente, il provvedimento – anche in ragione del tempo trascorso - possa essere oggetto di riesame al fine del suo eventuale ritiro, alla luce di eventuali fatti sopravvenuti alla sua emanazione.

14) La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Liliana Felleti, Primo Referendario

Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Marcello Bolognesi	**Giuseppe Caruso**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.